

SUPER AMMORTAMENTO – ELIMINAZIONE «VOLONTARIA» DEL BENE AGEVOLATO DAL PROCESSO PRODUTTIVO: CONSEGUENZE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 317/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di continuare a dedurre extra-contabilmente le quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super ammortamento in caso di eliminazione «volontaria» di un bene agevolato dal processo produttivo.
- ✓ Nel caso di specie, in particolare, una società produttrice e distributrice di prodotti a livello internazionale, operante sul mercato italiano sia attraverso la cessione diretta tradizionale che il noleggio a lungo termine, dopo aver evidenziato che, in questa ultima fattispecie, al termine del contratto di noleggio i beni sono oggetto di ritiro ed estromissione dal mercato tramite la materiale distruzione dei medesimi (in quanto giunti al termine del proprio ciclo produttivo), ha chiesto se può continuare a fruire della maggiorazione relativa al super ammortamento, precisando che la distruzione dei beni è legata ad una precisa scelta aziendale tesa a operare esclusivamente sul mercato dei prodotti nuovi.
- ✓ L'Agenzia, in primo luogo, rammenta che il super ammortamento – introdotto dall'art. 1, co. 91-94 e 97, della L. 208/2015, successivamente prorogato e poi ulteriormente riproposto con modifiche – consisteva nella possibilità di aumentare il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati in un determinato arco temporale in misura pari (inizialmente) al 40%, che si traduceva, in concreto, in una deduzione da effettuarsi in via extra-contabile in base (per i beni materiali) ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988.
- ✓ Ad avviso dell'Agenzia, tuttavia, in caso di eliminazione dei cespiti dal processo produttivo al termine del rapporto contrattuale di noleggio, non è possibile continuare a fruire della citata maggiorazione e, pertanto, proseguire nella deduzione delle quote residue, qualora l'estromissione anticipata (rispetto all'ordinario periodo di fruizione) dal regime d'impresa dipenda da una «libera» (*rectius*, volontaria) scelta dell'azienda. Diverso il caso in cui la fuoriuscita dal citato regime (o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni) sia conseguenza di un furto o di un altro evento indipendente dalla volontà del beneficiario. In tal caso, infatti, secondo l'Agenzia, non si verifica una causa di rideterminazione dell'agevolazione (al riguardo anche la circolare n. 9/2021).

